NUOVO ASSETTO RETRIBUTIVO-FUNZIONALE DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO

Art. 43

Premio per l'incremento del rendimento industriale

Al fine di accrescere la produttivita' aziendale e per adeguare il premio per l'incremento del rendimento industriale stabilito dalla legge 3 luglio 1970, n. 483, e successive modificazioni, al nuovo ordinamento del personale di cui al presente decreto, con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi su parere del consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, il predetto premio, spettante a tutto il personale che presta effettivo servizio nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, compreso quello con qualifica dirigenziale, anche dopo la data del 31 dicembre 1979, sara' ristrutturato ed adeguato con effetto dal 1 ottobre 1978 sulla base dei seguenti criteri: le nuove misure giornaliere del premio saranno determinate in modo che per il personale che svolga attivita' lavorativa ripartita in cinque giornate l'importo globale settimanale per le prestazioni di servizio sia pari a quello spettante al personale che presti la propria attivita' in sei giornate lavorative settimanali; per il periodo 1 ottobre-31 dicembre 1978 la spesa per la ristrutturazione e l'adeguamento di detto premio non puo' superare l'importo di lire 750 milioni e per l'anno 1979 l'importo di lire 3 miliardi; il compenso incentivante di cui all'art. 8 della legge 3 luglio 1970, n. 483, sara' corrisposto a tutto il personale, compreso quello con qualifica dirigenziale, in effettivo servizio presso l'Amministrazione autonomia dei monopoli di Stato, in relazione al miglioramento della produttivita' del personale rispetto agli standards accertati al 1 gennaio 1979, fermo restando il limite dell'8% previsto nel surrichiamato art. 8; i predetti standards e le successive eventuali variazioni saranno determinati al fine di accrescere la operosita' e il rendimento del personale ed assicurare la migliore efficienza aziendale e la massima economicita' delle singole strutture operative, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale e su parere del consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il terzo comma dell'art. 15 della legge 8 agosto 1977, n. 556, si applica dalla data di entrata in vigore della legge stessa, anche al personale di altre amministrazioni dello Stato, compreso quello con qualifica dirigenziale, che presti effettivo servizio presso l'ufficio centrale di ragioneria dei monopoli di Stato e l'ufficio riscontro atti monopoli della Corte dei conti.

Versione in vigore dal 1 giugno 1979, non più in vigore dal 31 luglio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato
Estremi	Decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163
Titolo	IV — Personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di stato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-assetto-retributivo-funzionale-del-personale-civile-e-militare/art-43-premio-per-l-incremento-del-rendimento-industriale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it